

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

29/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

## **INDICE**

<b>Agenzia delle Entrate: Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo</b>	<b>2</b>
<b>Agenzia delle Entrate: Province e Comuni esclusi dall'obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA per le operazioni sopra i 3.000 euro</b>	<b>2</b>
<b>Consultazione telematica sulla schema di Codice della pubblica amministrazione</b>	<b>2</b>
<b>In vigore il decreto legge sui rimpatri – Prime indicazioni operative</b>	<b>3</b>
<b>Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: Tracciabilità finanziaria nei contratti pubblici – Materiali del seminario online del 17 giugno</b>	<b>4</b>
<b>Decreto - legge 13 maggio 2011, n. 70 – Modifiche in sede di conversione, novità per il SUAP e modifiche al Testo Unico sugli Appalti</b>	<b>4</b>

### **Agenzia delle Entrate: Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo**

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 22 giugno 2011 ha fissato, con effetto dal 1°ottobre 2011, al 5,0243 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Fino al 30 settembre 2011 continua ad applicarsi la percentuale del 5,7567 per cento in ragione annuale.

### **Agenzia delle Entrate: Province e Comuni esclusi dall'obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA per le operazioni sopra i 3.000 euro**

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 2011/92846 del 21 giugno 2011, ha diffuso disposizioni integrative e correttive del provvedimento del 22 dicembre 2010, prot. 2010/184182 al fine di semplificare ulteriormente gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti e di migliorare la qualità delle informazioni trasmesse.

Il provvedimento contiene l'esplicita esclusione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri organismi di diritto pubblico da ogni adempimento relativo alle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

L'Agenzia delle Entrate ha motivato tale esclusione in ragione delle peculiari modalità di tenuta della contabilità previste in capo a tali soggetti, che possono rendere particolarmente onerosa l'individuazione delle suddette operazioni rilevanti ai fini IVA, in ragione della difficoltà ad effettuare una preliminare separazione delle operazioni effettuate.

### **Consultazione telematica sulla schema di Codice della pubblica amministrazione**

Dal sito del Ministero della Pubblica amministrazione e l'innovazione:

Il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha predisposto un testo di *Codice della pubblica amministrazione* con l'obiettivo di semplificare, coordinare e stabilizzare l'insieme delle molte disposizioni che regolano il funzionamento della pubblica amministrazione.

L'elaborazione di questo progetto di codice va ricondotta all'art. 43 del disegno di legge n. 2243 (collegato alla legge finanziaria 2010, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato) con la quale il Governo verrebbe delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni oggi contenute nella legge n. 241 del 1990, nel d.P.R. n. 445 del 2000, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel codice dell'amministrazione digitale nonché nel decreto legislativo n. 150 del 2009.

In attesa dell'approvazione definitiva della delega, il Ministero promuove un'ampia consultazione attraverso la quale condividere le scelte adottate, con l'obiettivo di suscitare un importante dibattito scientifico e dottrinale e, di conseguenza, perfezionare il codice nella sua versione definitiva.

L'indirizzo web dove è possibile svolgere la consultazione, fino al 10 luglio 2011, è il seguente:  
[www.codicepa.gov.it](http://www.codicepa.gov.it)

### **In vigore il decreto legge sui rimpatri – Prime indicazioni operative**

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 24 giugno 2011 il provvedimento che disciplina la libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e il rimpatrio degli stranieri irregolari.

Il provvedimento è stato adottato per la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per completare l'attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e di procedere al recepimento della direttiva Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di scongiurare l'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dello Stato italiano.

In relazione al nuovo provvedimento il ministero dell'Interno ha predisposto la Circolare del 23 giugno 2011 che fornisce «alcune prime indicazioni» in ordine alle novità introdotte.

La circolare è reperibile su:

[http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0537\\_Circolare\\_su\\_dl\\_23\\_6\\_2011.pdf](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0537_Circolare_su_dl_23_6_2011.pdf)

## **Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: Tracciabilità finanziaria nei contratti pubblici – Materiali del seminario online del 17 giugno**

Il 17 marzo 2011 si è svolto un seminario on line dedicato a tutti i soggetti interessati ai nuovi obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel corso del seminario sono stati illustrati in termini operativi gli obblighi per stazioni appaltanti ed imprese.

I materiali del seminario e le trascrizioni delle domande e delle risposte sono reperibili su :

<http://saperi.forumpa.it>

## **Decreto - legge 13 maggio 2011, n. 70 – Modifiche in sede di conversione, novità per il SUAP e modifiche al Testo Unico sugli Appalti**

Dopo l'approvazione, il 13 maggio 2011, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", è stato presentato alla Camera il disegno di legge di conversione (A.C. 4357).

Il 21 giugno il Governo ha presentato un maxiemendamento (Dis. 1.1) interamente sostitutivo, che coincide in gran parte con il testo approvato dalle Commissioni.

Al momento il disegno di legge di conversione, approvato dalla Camera, è stato trasmesso al Senato.

Rispetto al DL originario, il disegno di legge di conversione contiene alcune importanti modifiche.

Tra le altre segnaliamo le seguenti relative al Codice dei Contratti Pubblici e al SUAP.

### *Modifiche al Codice dei contratti pubblici*

L'articolo 4 reca numerose modifiche alla disciplina riguardante le opere pubbliche volte a ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, garantire un più efficace sistema di controllo, nonché ridurre il contenzioso.

Le principali modifiche approvate nel corso di esame in sede referente hanno riguardato:

- l'introduzione della nuova incombenza in capo alle stazioni appaltanti dell'inserimento nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dei certificati nei settori dei servizi e delle forniture. A tale modifica è collegata l'ulteriore norma che prevede che le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di qualificazione per eseguire i lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del Codice e attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture per i contraenti generali, mentre, per quanto riguarda i servizi e le forniture, si avvalgono della citata Banca dati.
- In relazione alla disciplina dell'avvalimento si prevede la possibilità della presentazione di una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento messi a disposizione del partecipante alla gara;
- La previsione che alle procedure ristrette, per l'affidamento di lavori, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando
- l'estensione anche alle procedure ristrette relativi a servizi e forniture delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del Codice riguardante la possibilità di limitare il minimo di candidati da invitare quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio;
- la previsione di un ulteriore criterio per la scelta dell'offerta migliore, che è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la soppressione della giustificazione relativa al costo del lavoro - che concorre a formare l'importo complessivo posto a base di gara - che la stazione appaltante richiede all'offerente nel caso di offerta anormalmente bassa;
- la specificazione in base alla quale i lavori sotto soglia affidati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria, mentre per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste
- l'elevazione da 20.000 a 40.000 euro della soglia oltre la quale è prevista, dall'articolo 125, comma 11, del Codice, la procedura negoziata per cottimo fiduciario e al di sotto della quale è consentito l'affidamento diretto di servizi o forniture da parte del responsabile del procedimento; conseguentemente viene modificato l'articolo 267 del regolamento nella parte in cui rinvia, per i servizi di architettura e ingegneria, alle norme recate dal comma 11 dell'articolo 125;
- l'introduzione di una serie di modifiche agli articoli 165, 166 e 168 del Codice volte sostanzialmente ad anticipare alla fase del progetto preliminare la sottoposizione a conferenza di servizi con riguardo alle infrastrutture strategiche;
- la previsione per cui nei contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società *in house*, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di regolarità contributiva (DURC).

### *Sportello Unico delle Attività Produttive*

Le modifiche sostanziali riguardano:

- l'integrazione delle disposizioni sullo sportello unico per le attività produttive (Suap), di cui all'art. 38 del DL 112/2008 con la previsione della nomina, da parte del prefetto, di un commissario *ad acta* nei comuni che entro la data del 30 settembre 2011 non abbiano provveduto ad accreditare gli sportelli o a fornire alle camere di commercio gli elementi necessari per potersi avvalere delle stesse per l'esercizio delle funzioni inerenti lo sportello, come previsto dal DPR 10/2010. La nomina viene effettuata dal prefetto, che invia entro 30 giorni una diffida e consulta la Regione competente. Inoltre, si demanda ad un decreto interministeriale (del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione) l'individuazione di eventuali misure indispensabili all'attuazione del Suap e a garantire la continuità della funzione amministrativa anche con deroghe parziali alla relativa disciplina.

Bergamo, 28 giugno 2011

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord